

MODULO A

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] (1))

n. di riferimento dell'organo mittente:

1. ORGANO MITTENTE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via e numero civico/casella postale:

1.2.2. Luogo + codice postale:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel. :

1.4. Fax : (*)

1.5. E-mail:

2. ORGANO RICEVENTE

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via e numero civico/casella postale:

2.2.2. Luogo + codice postale:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel. :

2.4. Fax : (*)

2.5. E-mail:

3. RICHIEDENTE/I (2)

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero civico/casella postale:

3.2.2. Luogo + codice postale:

3.2.3. Paese:

3.3. Tel. : (*)

3.4. Fax : (*)

3.5. E-mail: (*)

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:

4.1.1. Data di nascita, se disponibile:

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero civico/casella postale:

4.2.2. Luogo + codice postale:

4.2.3. Paese:

4.3. Tel. : (*)

4.4. Fax : (*)

4.5. E-mail : (*)

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (*):

4.7. Altre informazioni relative al destinatario (*):

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto

5.2. Secondo la forma particolare seguente

5.2.1. Se questa forma di notificazione o di comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge di tale Stato membro:

5.2.1.1. sì

5.2.1.2. no

6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE

6.1. Natura dell'atto:

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto di citazione

6.1.1.2. Decisione giudiziaria

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro

6.1.2. extrajudicial

6.2. Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più necessaria (*):

6.3. Lingua dell'atto:

6.3.1. Originale

Bulgaro(bg)
Ceco(cs)
Danese(da)
Tedesco(de)
Greco(el)
Inglese(en)
Spagnolo(es)
Estone(et)
Finlandese(fi)
Francese(fr)
Croato(hr)
Ungherese(hu)
Italiano(it)
Lituano(lt)
Lettone(lv)
Maltese(mt)
Olandese(nl)
Polacco(pl)
Portoghese(pt)
Rumeno(ro)
Slovacco(sk)
Sloveno(si)
Svedese(sv)
Altra

6.3.2. Traduzione BG,

Bulgaro(bg)
Ceco(cs)
Danese(da)
Tedesco(de)
Greco(el)
Inglese(en)
Spagnolo(es)
Estone(et)
Finlandese(fi)
Francese(fr)
Croato(hr)
Ungherese(hu)
Italiano(it)
Lituano(lt)
Lettone(lv)
Maltese(mt)
Olandese(nl)
Polacco(pl)
Portoghese(pt)
Rumeno(ro)

Slovacco(sk)
Sloveno(si)
Svedese(sv)
Altra

6.4. Numero di allegati:

7. LINGUA DI COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE L'ATTO

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784, indicare in quale delle seguenti lingue, oltre a quella dello Stato membro richiesto, si devono fornire le informazioni:

7.1. Lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine

Bulgaro(bg)
Ceco(cs)
Danese(da)
Tedesco(de)
Greco(el)
Inglese(en)
Spagnolo(es)
Estono(et)
Finlandese(fi)
Francesc(fr)
Croato(hr)
Ungherese(hu)
Italiano(it)
Lituano(lt)
Lettone(lv)
Maltese(mt)
Olandese(nl)
Polacco(pl)
Portoghes(pt)
Rumeno(ro)
Slovacco(sk)
Sloveno(si)
Svedese(sv)

7.2. Lingua ufficiale di un altro Stato membro che il destinatario potrebbe comprendere

Bulgaro(bg)
Ceco(cs)
Danese(da)
Tedesco(de)
Greco(el)
Inglese(en)
Spagnolo(es)
Estono(et)
Finlandese(fi)
Francesc(fr)
Croato(hr)
Ungherese(hu)
Italiano(it)
Lituano(lt)
Lettone(lv)

Maltese(mt)
Olandese(nl)
Polacco(pl)
Portoghes(e(pt))
Rumeno(ro)
Slovacco(sk)
Sloveno(si)
Svedese(sv)

8. RESTITUZIONE DELL'ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1784]

8.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare o comunicare in duplice copia)

8.2. No

9. Motivi della mancata trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1784] (4) (4)

La trasmissione elettronica non è stata possibile a causa di:

guasto del sistema informatico

circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784 tutte le procedure necessarie alla notificazione o alla comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo organo indicandolo al punto 2 del certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione.

2. Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784 prevede che ci si metta in contatto con questo organo per ottenere le informazioni o i documenti mancanti usando il modulo E di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1784.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

(¹)GU L 405, del 2.12.2020, pag. 40

(*)Voce facoltativa.

(²)Qualora vi sia più di un istante/attore fornire le informazioni di cui ai punti da 4.1. a 4.5.

(³)Questo modulo si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l'assistenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1784.

(⁴)Questo modulo si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l'assistenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1784.